



Comune di Noicàttaro
(Provincia di Bari)

COPIA

N. 8/2016 del 29/04/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, in sede di **Palazzo di Citta'**, il Commissario Straordinario **Dr.ssa Rosa Maria Padovano**, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 2015, con l'assistenza del Segretario Generale **Dr.ssa Floriana Gallucci**, ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del II Settore, Dott. Franco Demattia

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura dal 10% al 30% dall'utilizzatore e dal possessore per la restante parte, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- che la base imponibile del tributo è quella disciplinata dall'art. 48 del vigente Regolamento Comunale IUC;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il Comune può, per l'anno 2016, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che in base all'art. 51 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi indivisibili	Costo previsto 2016
Servizio Anagrafe	117.336,00
Servizio di polizia locale	899.324,00
Servizio di Scuola Materna	79.868,00
Servizio di Scuola Elementare	173.626,00
Servizio di Scuola Media	148.991,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	152.324,00
Servizi di illuminazione pubblica	742.448,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	160.087,00
Totale costi servizi indivisibili	2.474.004,00

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del 22/04/2016, di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2016;

Dato atto che:

in base alla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);	4,00 per mille

Aliquota per terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti	10,60 per mille
Aliquota fabbricati di cat. D. esclusi i fabbricati rurali (di cui 3,00 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato)	10,60 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,40 per mille

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella stessa misura deliberata per l'anno 2015 e precisamente:

Aliquote:

- **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenziale (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);
- b) Aliquota 0,00 per mille** per aree fabbricabili;
- c) Aliquota 1,00 per mille** prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) Aliquota 0,00 per mille** per gli immobili di categoria D;
- e) Aliquota 1,20 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) Aliquota 1,20 per mille** da applicare a tutti gli altri fabbricati.

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU TASI	Aliquota IMU massima
Aliquota per l'abitazione principale e per quegli immobili esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento IUC (escluse le categorie A/1 - A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	ESENTE	ESENTE	ESENTE	2,50 per mille
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenziale (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201	1,00 per mille	ESENTE	1,00 per mille	1,00 per mille
Aliquota per gli immobili di categoria D	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e	1,20	ESENTE	1,20	1,20

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	per mille		per mille	per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,20 per mille	9,40 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad €. 408.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 16,49%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€. 408.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€. 2.474.004,00
Differenza (A - B)	€. - 2.066.004,00
Percentuale di finanziamento dei costi A/B	16,49 %

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30 Aprile 2016 (Decreto del Ministro dell'Interno dell'01 Marzo 2016).

Visto il comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il vigente Regolamento IUC;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO che con Decreto Prefettizio n. 12657 del 30 marzo 2015 la Dott.ssa Rosa Maria Padovano è stata nominata Commissario Prefettizio e con successivo DPR del 17 aprile 2015 è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Noicattaro con i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in data 27/04/2016 dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso in data 28/04/2016 giusta verbale n. 13 prot. n. 8997 del 29/04/2016;

Acquisita la consulenza giuridico amministrativa del Segretario Generale in data 29/04/2016;

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2016, confermando quelle deliberate per l'anno 2015, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote:

- a) **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenziale (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);
- b) **Aliquota 0,00 per mille** per aree fabbricabili;
- c) **Aliquota 1,00 per mille** prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) **Aliquota 0,00 per mille** per gli immobili di categoria D;
- e) **Aliquota 1,20 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) **Aliquota 1,20 per mille** da applicare a tutti gli altri fabbricati.

2. DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ad eccezione del caso in cui tale unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. DI DARE ATTO che la base imponibile della TASI è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 48, comma 2 del vigente Regolamento Comunale IUC;

4. DI DARE ATTO che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 25 per cento.

5. DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 16,49%.

6. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;

7. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla

scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014;

8. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

9. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario
F.to (Dr.ssa Rosa Maria Padovano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.

Noicàttaro
29/4/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.

Noicàttaro
29/4/2016

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n. **534**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **06/5/2016** e vi rimarrà sino al **21/5/2016** per quindici giorni consecutivi .

Dalla Sede Municipale, data _____

Il Messo Comunale
F.to (Notarstefano Nicola)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/5/2016;
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Noicàttaro, venerdì 27 maggio 2016

Il Segretario Generale
